

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (2233-B)

EMENDAMENTI

Art. 5.

5.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

5.3

DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole: «organizzate in ordini o collegi» con le seguenti: «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

5.4

DIVINA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «organizzate in ordini o collegi» con le seguenti: «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

5.5

ZIZZA

Al comma 1, in fine, alla lettera a), dopo le parole: «di queste», aggiungere le seguenti: «sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate».

5.6

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ai servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti».

5.8

ZIZZA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «degli atti» con le seguenti: «degli atti delle amministrazioni pubbliche».

5.9

ZIZZA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle loro specifiche competenze».

5.10

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) individuazione delle modalità di definizione di costi agevolati degli atti delle amministrazioni pubbliche rimessi alle professioni ordinarie al fine di evitare un onere eccessivo per cittadini e imprese».

5.11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) esclusione dei professionisti, che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato, dalle funzioni di cui al presente articolo».

5.12

ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) gli atti di cui alla lettera a) sono limitati agli atti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

IL RELATORE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

premessi che:

la abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e la assenza di parametri per la remunerazione delle altre attività autonome ha determinato una competizione sregolata con conseguenze dannose per la qualità delle prestazioni e con la ricorrente violazione del principio dell'equo compenso di ogni attività lavorativa,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure utili a garantire l'equo compenso di ogni prestazione di lavoro, tanto dipendente quanto indipendente;

a reintrodurre, sulla base delle necessarie consultazioni, tariffe minime nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi e, allo scopo di fornire alla committenza strumenti di orientamento e di supporto nel negoziato con tutte le professioni, ad adottare standard prestazionali minimi con i relativi parametri di costo, in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a standard qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)*;

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)* nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.

G5.101

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutato l'articolo 3 del provvedimento, in materia di clausole e condotte abusive;

considerato che vengono definite appunto abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;

preso atto, dunque, che la disposizione esclude dalle clausole abusive, o comunque non lo contempla esplicitamente, il mancato rispetto di un equo compenso come parametro inficiante Il contratto medesimo,

impegna il Governo:

a provvedere con apposito decreto ministeriale a rideterminare un equo compenso per le prestazioni professionali dei liberi professionisti definito secondo *standard* prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.

G5.102

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premessi che:

l'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, in particolare mediante l'individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere ri-

messi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste,

impegna il Governo:

a prevedere che nella rimessione di atti delle amministrazioni pubbliche si tengano in considerazione i servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti.

G5.103

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

considerato che il provvedimento all'articolo 5 prevede una delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi finalizzata alla semplificazione dell'attività delle amministrazioni pubbliche e per ridurne i tempi di produzione;

ritenuto che tale delega dovrebbe essere concertata con il contributo dei Consigli Nazionali delle professioni competenti per materia, cosa invece non prevista dal disegno di legge,

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di emanazione dei decreti delegati citati in premessa, il ricevimento del parere dei Consigli nazionali delle professioni competenti nei settori di riferimento.

G5.104

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI IGRÒ, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo,

ad intervenire sulla disciplina giuridica della professione di attuario al fine di prevedere che per l'accesso all'esame di Stato sia obbligatorio l'aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle dispo-

sizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

G5.105

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, l'obbligo per i professionisti iscritti in ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.

EMENDAMENTO

Art. 6.

6.1

ZAZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare all'utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni».

ORDINI DEL GIORNO

G6.100

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

si è diffuso un nuovo fenomeno emergenziale nel mercato del lavoro, il cosiddetto «caporalato digitale», che colpisce i lavoratori precari dell'economia digitale (cosiddetto *gig worker*);

facchini che consegnano i pacchi di Amazon o Ebay, fattorini che in bici o in moto consegnano a domicilio i pasti scelti sulle app dei cellulari sono lavoratori autonomi, alcuni anche con partita iva, pagati a cottimo e con retribuzioni al ribasso in nome della concorrenza;

nel modello della *gig economy* il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è azzerato e sostituito dalla precarizzazione totale: l'offerta di prestazioni lavorative, prodotti o servizi avviene solo *on demand*, quando c'è richiesta, totalmente intermediata grazie ad app e piattaforme digitali proprietarie,

impegna il Governo:

a chiarire, con provvedimenti di propria competenza, se le disposizioni di cui al presente provvedimento in materia di lavoro autonomo, con particolare riguardo alle condotte abusive ed alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si estendono anche ai lavoratori che prestano servizio nelle aziende specializzate nelle consegne a domicilio.

G6.101

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premessi che:

attualmente un giovane professionista che volesse aprire una partita Iva, pur potendo accedere al cosiddetto «regime dei minimi» si troverebbe a dover pagare un'aliquota contributiva alla Gestione separata Inps2 pari al 25 per cento (dopo la riduzione prevista in legge di bilancio 2017 rispetto all'aliquota del 2016 pari al 27,7 per cento);

sebbene trattasi di un onere previdenziale finalizzato a costruire la posizione pensionistica del lavoratore autonomo, potrebbe comunque rappresentare, nei primi anni di attività, un deterrente dell'avvio dell'attività medesima;

sulla falsariga di quanto già applicato da talune casse previdenziali private, un possibile incentivo sarebbe la previsione per i giovani professionisti di pagare un contributo ridotto nei primi tre anni o cinque anni di attività come opzione facoltativa dello stesso professionista, atteso che la minore contribuzione inciderebbe sull'ammontare della futura pensione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere per il lavoratore autonomo la facoltà di scegliere, nei primi anni di avvio della propria attività, un'aliquota contributiva previdenziale ridotta in luogo del regime ordinario.

Art. 7.

G7.100

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premessi che:

all'articolo 7 si prevede l'allargamento della platea dei fruitori della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del lavoro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa nuova platea il disegno di legge prevede un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di società che però, questi rimarranno comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima,

impegna il Governo:

in fase di applicazione della norma di includere anche gli amministratori e sindaci nelle prestazioni DIS-COLL o in alternativa ad escluderli dal versamento contributivo specificato in premessa.

G7.101

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premessi che:

all'articolo 7 si prevede l'allargamento della platea dei fruitori della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del lavoro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa nuova platea il disegno di legge prevede un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di società che però, questi rimarranno comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima. Inoltre il testo prevede qualora si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva stabilita nello 0,51 per cento, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo:

a non disporre una aliquota superiore allo 0,55 per cento nel caso di mancata copertura o in difetto di prevedere la sospensione della DIS-COLL se troppo oneroso rispetto al prelievo previsto dal provvedimento in esame.

Art. 8.

G8.100

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo:

ad estendere alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

G8.101

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 8 interviene sull'articolo 54 comma 5 del TUIR, modificando il regime di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef aggiungendo le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, master, spese di viaggio e di soggiorno;

vi sono inoltre talune casistiche di spese che all'attualità sono ancora soggette a singola valutazione da parte delle Agenzie delle entrate territoriali tanto che sono dovute intervenire sentenze di Commissioni tributarie per considerarsi detraibili le spese per acquisto di vestiario da parte di liberi professionisti che per effettuare la loro professione necessitano di indossare un abbigliamento adeguato al decoro che la professione stessa impone e che determinate occasioni e circostanze richiedono, conside-

rando quindi il vestiario funzionale all'attività svolta. Al riguardo si ricorda che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 6443/40/16, ha riconosciuto ad una lavoratrice autonoma, la possibile deducibilità del costo del vestiario in quanto direttamente collegato all'esercizio dell'attività professionale, come richiesto dall'articolo 54, comma 1, del Tuir che appunto consente la deducibilità dal reddito imponibile per gli esercenti di arti e professioni delle spese legate all'inerenza rispetto all'attività esercitata (e confermata dalla Corte di cassazione, sentenza n. 3198; risoluzione Ministero finanze n. 727 del 1985);

a parere del Collegio il concetto di deducibilità di un costo per inerenza riguarda non tanto la natura del bene o del servizio ma il suo rapporto con l'attività professionale, in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche della professione stessa e non semplicemente, *ex post* in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito;

non v'è dubbio che vestiario e accessori, in alcuni casi specifici, devono essere considerati inerenti all'attività svolta e, pertanto, il loro costo integralmente deducibile. In altri casi, in cui il vestiario e gli accessori utilizzati per la propria attività potrebbero avere anche impieghi privati, si ritiene opportuno limitarne la deducibilità applicando percentuali forfettarie, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 54 del TUIR per l'utilizzo di beni in uso promiscuo, al fine di semplificare il calcolo del reddito applicando una percentuale ragionevole e usualmente impiegata dalla normativa fiscale in tutti quei casi in cui vi è la possibilità che un determinato bene acquistato per l'attività economica svolta possa avere utilità anche nella sfera privata,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti di propria competenza per esplicitare in maniera definitiva ed univoca la deducibilità del costo dell'acquisto di abbigliamento dal reddito di lavoro autonomo, evitando così situazioni diametralmente opposte in base alle singole interpretazioni tributarie e/o giurisprudenziali.

EMENDAMENTI

Art. 9.

9.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.6

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta».

ORDINI DEL GIORNO

G9.100

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

all'articolo 9 il disegno di legge prevede un allargamento della platea delle spese deducibili dal reddito dei liberi professionisti quali le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Inoltre sono integralmente deducibili le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente,

impegna il Governo:

a prevedere la deducibilità anche per le spese inerenti a corsi accademici o universitari.

G9.101

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 9 reca disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente disponendo l'inte-

grale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, deducibili, attualmente, nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Inoltre, dispone l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità,

impegna il Governo:

a rendere altresì integralmente deducibili, l'acquisto di automezzi, strumentazione tecnica, *hardware* e *software*, interventi di adeguamento impiantistico degli studi, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla partecipazione ad eventi formativi, e similari effettuati fuori residenza, in Italia ed all'estero.

G9.102

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

considerato l'articolo 2 del provvedimento, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli;

preso atto dell'esclusione dalla disposizione delle transazioni commerciali maggiormente diffuse fra lavoratori autonomi, ovvero quelle con i committenti privati;

considerato che la predetta norma, in combinato con il disposto di cui al successivo articolo 9 in virtù del quale sono deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, risulta essere un atto di favoritismo per le compagnie di assicurazione, posto che la tutela per il libero professionista deriverebbe da una copertura assicurativa privata a sua totale spesa,

impegna il Governo:

a reperire le occorrenti risorse finanziarie, senza ulteriore tassazione a carico del professionista, per prevedere di tutelare pubblicamente il lavoro autonomo nelle transazioni commerciali con committenti privati.

EMENDAMENTI

Art. 10.

10.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA,
MINEO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente.».

Art. 11.

11.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA,
MINEO

Sopprimere l'articolo.

11.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA,
MINEO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

ORDINE DEL GIORNO

G11.100

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

preso atto che il provvedimento all'articolo 11 prevede una delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali da adattarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applica bili agli studi professionali;

valutato che i principi e criteri direttivi indicati si limitano a riportare all'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, sostituendo la disposizione del testo iniziale che prevedeva un riferimento alle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da considerarsi equiparabili a quelli nelle abitazioni;

ritenuto pertanto che il nuovo testo quindi potrebbe presupporre casistiche maggiormente stringenti da adempiere per gli studi professionali con evidenti aggravii di costi per i lavoratori autonomi,

impegna il Governo:

a non prevedere, in sede di emanazione dei decreti delegati, che nell'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali si abbiano casistiche e caratteristiche più stringenti rispetto a quelle previste dalla normativa per le abitazioni.

EMENDAMENTI

Art. 12.

12.1

ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «agli appalti pubblici», inserire le seguenti: «, adattando requisiti dei bandi e delle procedure alle caratteristiche di tali lavoratori,».

12.2

ZIZZA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'ANAC elabora le necessarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'ANAC riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

12.3

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di cinque anni;».

ORDINI DEL GIORNO

G.12.100

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge in esame stabilisce che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca;

considerato che:

con riguardo alle prestazioni professionali per la Pubblica amministrazione, troppo spesso la pratica del massimo ribasso tende a escludere le attività professionali dal riconoscimento di compensi adeguati,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure volte a prevedere, nell'ambito della tutela del lavoro autonomo, l'individuazione di standard remunerativi minimi per evitare il ricorso al massimo ribasso per le prestazioni professionali nei bandi di gara esperiti dalla Pubblica amministrazione.

G12.101

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

il testo del disegno di legge all'articolo 12 dispone che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la parte-

cipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione, senza distinguere nella dizione «lavoratori autonomi» fra professionisti iscritti ad ordini e collegi, pertanto abilitati alla professione, e non iscritti ma semplicemente rientranti nelle casistiche delle professioni non riconosciute,

impegna il Governo:

a mantenere chiara la distinzione normativa tra professioni ordinarie e non, non procedendo all'inclusione delle prestazioni professionali che possono essere svolte esclusivamente da professionisti abilitati fra quelle che possono essere svolte anche dai non abilitati.

G12.103

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

l'articolo 12 reca disposizioni in materia di informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per assegnazione di incarichi e appalti privati,

impegna il Governo:

a riconoscere ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire società tra professionisti secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

G12.104

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge reca disposizioni in materia di informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati;

il citato articolo, al comma 3, lettera *a*) prevede la possibilità, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, per i soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia,

impegna il Governo:

a prevedere nell'applicazione della suddetta disposizione, la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di 5 anni.

EMENDAMENTI

Art. 17.

17.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. – (Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo e sulla gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti). – 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, istituisce presso il proprio dicastero, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeriali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Il tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.

3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

4. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità organizzative e di funzionamento del tavolo tecnico permanente».

17.3

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. – (*Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo*). – 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 20.

20.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – (*Trattamento del lavoratore*). – 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non può essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

20.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA,
MINEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile».

20.5

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA,
MINEO

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19,».

20.6

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA,
MINEO

Al comma 2, sopprimere le parole: «, in modalità formali, non formali o informali,».

ORDINI DEL GIORNO

G20.100

IL RELATORE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

considerate le caratteristiche fortemente innovative del «lavoro agile» rispetto ai presupposti sui quali è stata definita la complessa regolazione in materia di salute e sicurezza nel lavoro e ai fini di garantire certezza nella applicazione delle norme, così da favorire la diffusione delle nuove tecnologie senza ridurre la intensità di lavoro,

impegna il Governo:

a produrre tempestivamente atti interpretativi rivolti a:

1) specificare se l'accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la parte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi;

2) garantire comunque la «copertura INAIL» del lavoratore «agile» in ogni ambito lavorativo e anche con riferimento agli infortuni *in itinere*;

3) definire le relazioni tra le norme previste dagli articoli 19 e 20 del presente disegno di legge e il decreto legislativo n. 81 del 2008;

4) precisare il dovere di valutazione dei rischi connessi a prestazioni di lavoro agile nel loro complesso, in modo da escludere quella dei rischi legati ai singoli luoghi in cui l'attività venga svolta, che il datore spesso non può conoscere, ferma restando la garanzia per il lavoratore di una idonea sorveglianza sanitaria;

5) chiarire che gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo di lavoro da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro;

6) precisare che non possano rientrare nell'ambito di applicazione della presente disciplina i lavori che prevedono l'utilizzo di mezzi

pericolosi perché di fatto estranei al concetto di lavoro «agile», quali sono, ad esempio, le attività di trasporto su strada.

G20.101

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

il combinato disposto fra il comma 1 articolo 19 che prevede che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e il comma 2 dell'articolo 20 che dispone che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali pongono il datore di lavoro responsabile dei danni alla salute del lavoratore cagionati a causa della mancata verifica della sicurezza sul luogo di lavoro che ovviamente non è infra aziendale ed in luogo in cui il datore di lavoro non può direttamente intervenire essendo questo esterno alle sue strutture;

il testo del disegno di legge, di fatto, non esonera il datore di lavoro dalla predetta responsabilità semplicemente consegnando al lavoratore l'informativa scritta e ciò porterà sicuramente un freno all'utilizzo dello *smart working*, inficiando lo spirito stesso del provvedimento,

impegna il Governo:

a considerare dirimente la consegna da parte del datore di lavoro al lavoratore dell'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro esonerandolo completamente da ogni altro onere in riferimento alla sicurezza del luogo di lavoro esterno alle proprie strutture.

G20.102

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di *smart working*, con particolare riguardo agli obblighi in capo al datore di lavoro previsti agli articoli 19 e 20 del provvedimento;

rilevato che la possibilità di esecuzione del lavoro in qualsiasi posto rende, in pratica, alquanto difficile l'applicazione della responsabilità datoriale in materia di sicurezza e prevenzione;

considerata la limitata diffusione del lavoro agile ad oggi (solo 8 contratti su 915) una conferma dell'incertezza normativa che ostacola l'applicazione dello *smart working*;

ritenuto che l'espressione «criteri di ragionevolezza» di cui al comma 3 dell'articolo 20 del testo possano aumentare il quadro di indeterminatezza normativa,

impegna il Governo:

a chiarire, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti di propria competenza, quali luoghi rispondano a «criteri di ragionevolezza».

G20.103

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di lavoro agile;

evidenziato che il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro, teso a conciliare l'esigenza dei lavoratori di coniugare tempi di vita e di lavoro con quella delle imprese di diminuire i costi fissi di strutture e postazioni;

preso atto che il provvedimento mira, invece, a trasformare lo *smart working* in una nuova tipologia contrattuale, senza peraltro esplicitare se il lavoro agile si svolga per adesione volontaria per il lavoratore ovvero di un modello direttiva dell'impresa con tutto ciò che ne può conseguire in termini di provvedimenti disciplinari per il lavoratore che non possa o non voglia adeguarsi,

impegna il Governo:

ad esplicitare, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti di propria competenza, se il ricorso al lavoro agile costituisca un diritto del lavoratore.

EMENDAMENTI

Art. 23.

23.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il datore di lavoro, secondo quanto definito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e, al fine, consegna altresì al lavoratore, ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso, un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datore di lavoro per impedirli.

1-bis. Il datore di lavoro, ogni qualvolta la prestazione lavorativa del lavoratore che svolge lavoro agile si realizza in nuovi ambienti, aggiorna il DVR, come stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con l'indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli, che viene consegnato altresì al RLS.».

23.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» con le seguenti: «l'INAIL tutela il lavoratore».

23.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA,
MINEO

*Al comma 2, dopo le parole: «alla tutela» inserire le seguenti: «ob-
bligatoria attraverso l'INAIL».*
